

Roma, 10 luglio 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Confindustria
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma*

Prot. 25/I/0009910

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 18 *bis*, comma 6, D.Lgs. n. 66/2003 – quantificazione degli importi sanzionatori.

La Confindustria ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione del disposto normativo di cui all'art. 18 *bis*, comma 6, del D.Lgs. n. 66/2003 che sanziona, fra l'altro, la violazione dell'articolo 5, comma 3, dello stesso Decreto secondo il quale *“in difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore annuali”*.

È prevista in particolare una sanzione amministrativa pecuniaria in misura variabile da 25 a 154 euro; inoltre, nell'ipotesi in cui la violazione sopra indicata si riferisca *“a più di cinque lavoratori”* ovvero abbia riguardato *“nel corso dell'anno solare più di 50 giornate lavorative”*, l'importo da irrogare varia da 154 a 1.032 euro e non ne è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Dalla formulazione letterale della norma discende che l'entità della sanzione applicabile, sia nella fattispecie base (fino a 5 lavoratori) che in quella aggravata (6 o più lavoratori; più di 50 giornate lavorative), non vada commisurata al numero dei singoli lavoratori interessati.

In altri termini, in difetto di diversa previsione da parte della contrattazione collettiva, nel caso di superamento delle 250 ore di lavoro straordinario, ex art. 5, comma 3, l'ammontare della sanzione prevista non deve essere moltiplicato per ciascun lavoratore interessato, ma irrogato una sola volta, siano essi in numero inferiore o pari a cinque ovvero superiore a cinque.

Tale interpretazione è suffragata dall'analisi in chiave sistematica di altre disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 66, relative ad ulteriori ipotesi di violazioni in materia di orario di lavoro quale, ad esempio, la violazione dell'art. 7, comma 1 (obbligo del riposo giornaliero), punita con la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro con riferimento (espreso) *“ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore”*.

A tal proposito va infatti ricordato che, da ultimo, lo stesso D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008), laddove ha voluto specificare una quantificazione degli importi sanzionatori sulla base del numero dei lavoratori coinvolti, lo ha fatto espressamente, così come è avvenuto proprio in relazione alla sanzione per il mancato godimento del riposo giornaliero di cui all'art. 7 citato.

In relazione a quanto sopra, con riferimento al quesito prospettato, è dunque possibile affermare che la sanzione amministrativa disposta dal comma 6 dell'art. 18 *bis* vada applicata una sola volta, senza moltiplicare l'importo per ciascun lavoratore interessato; ciò sia nella sua quantificazione "normale" (da 1 a 5 lavoratori: euro da 25 a 154) che in quella "aggravata" (da 6 o più lavoratori o più di 50 giornate l'anno: euro da 154 a 1.032).

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

SC/ADB